



STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE LEGA DEL CHIANTI - APS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto dei principi generali dettati per le Associazioni riconosciute dal Codice Civile, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche la "ASSOCIAZIONE LEGA DEL CHIANTI - APS", in breve anche "Lega del Chianti" il cui marchio è stato registrato in data 4 novembre 1994. Essa trae ispirazione dall'antica "Lega del Chianti" che, costituita per scopi militari ed amministrativi, ebbe vita civica e gloriosa e contribuì a dare origine a quella civiltà del vino e delle terre del Chianti a cui la nuova Lega si ispira.

Il territorio della Lega del Chianti, o "Terra del Chianti", è quello corrispondente alla parte storica dell'Antica Lega, esteso sino ai confini del Territorio di produzione del vino Chianti Classico di cui al disciplinare di produzione (D.P.R. 9 agosto 1967 pubblicato su G.U. n. 217 del 30 agosto 1967 e successive modifiche).

La Lega del Chianti adotta come motto "Exultatio animae et gaudium cordis" (Siracide 31,28) ed elegge a suoi Santi Protettori San Cristofano al bosco e San Eufrosino, evangelizzatore del Chianti.

La Lega del Chianti è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 1bis - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo Settore.

A questi fini l'Associazione continua ad utilizzare la qualifica di Onlus nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume la denominazione: "ASSOCIAZIONE LEGA DEL CHIANTI - APS".



Art. 2 - SPECIFICAZIONI

Per "Associati Ordinari d'Opera" si intendono Legati d'Opera e Dame d'Opera,
per "Associati Ordinari d'Onore" si intendono Legati d'Onore e Dame d'Onore,
per "Associati Aderenti" si intendono Legati Ecclesiastici e Legati e Dame ad Honorem,
per "Consiglio di Amministrazione" si intende Consiglio Maggiore, Per "Presidente" si intende il Capitano Generale, per "Vice Presidente" si intende il Luogotenente Generale, Per "Collegio dei Probiviri" si intende il Collegio dei Conservatori,
per "Tesoriere" si intende Camerlengo,
per "Presidenti delle sedi secondarie" si intendono i Capitani e Commissari,
per "Sedi Secondarie Storiche" si intendono il Terziere di Castellina in Chianti, il Terziere di Gaiole in Chianti ed il Terziere di Radda in Chianti,
per "Sedi Secondarie" si intendono i Pivieri italiani ed e- steri.

Art. 3 – SEDE E TERRITORI DI COMPETENZA

Art. 3.1. L'Associazione Lega del Chianti - APS ha sede storica a Spaltenna, nel Comune di Gaiole in Chianti, ed elegge la sua Chiesa in quella della Pieve di Spaltenna.

Art. 3.2. La sede legale è attualmente in Firenze, potrà essere trasferita all'interno dello stesso comune senza alcuna modifica statutaria e per decisione del Consiglio Maggiore, ratificata dal Capitano Generale.

Art. 3.3. L'Associazione Lega del Chianti - APS è suddivisa territorialmente come segue:

- a) Terzieri che sono riconducibili all'antico e storico territorio di origine della Lega del Chianti: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti;
- b) Pivieri che insistono totalmente o parzialmente nel territorio del Chianti: Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Valdelsa, Valdipesa;
- c) Pivieri italiani non chiantigiani;
- d) Pivieri esteri.

Art. 4 - DURATA

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 5 - FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione Lega del Chianti - APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale, di seguito meglio elencate, avvalendosi, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



L'Associazione Lega del Chianti - APS non persegue, come tale, scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, agli associati e/o collaboratori di utili e/o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante tutta la durata della Associazione medesima. L'Associazione Lega del Chianti - APS si obbliga a reinvestire eventuali utili e/o avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento del suo scopo istituzionale.

L'Associazione Lega del Chianti - APS è amministrativamente e giuridicamente autonoma e si prefigge, anche con riferimento all'art. 5 del Codice del Terzo Settore i seguenti obiettivi:

- a) esaltare e valorizzare la "Terra del Chianti" attraverso la cultura e la storia legata al territorio, come individuata sopra all'art. 1 e i suoi prodotti, sia in Italia che all'estero;
- b) esaltare e valorizzare la storia, le tradizioni, la cultura e l'arte della terra del Chianti, lo stile di vita derivato dalla antica civiltà di campagna, il senso religioso della vita, e tutte le attività economico-sociali nonché l'antica civiltà del vino;
- c) promuovere la formazione di una coscienza comune che si esprima in amicizia, lealtà, fiducia e solidarietà fra tutti gli uomini e donne della "Terra del Chianti" e fra tutti coloro che la amano, nonché di promuovere iniziative di apertura e solidarietà nei confronti di altre realtà territoriali che si ispirino ai valori e ideali della Lega;
- d) la Lega del Chianti potrà altresì realizzare e promuovere sottoscrizioni, iniziative e progetti di carattere generale e particolare che interessino la "Terra del Chianti" e il suo Popolo, nonché altre realtà territoriali;
- e) sono vietate tutte quelle attività non conformi agli scopi sociali sopra richiamati.

A tal fine può:

- a) promuovere iniziative finalizzate alla tutela, alla valorizzazione del territorio ed alla difesa dell'ambiente;
- b) assumere iniziative, anche amministrative e legali, ritenute necessarie a garantire l'equilibrio ambientale e la tutela del paesaggio, del patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale e dei beni demo- etnoantropologici del territorio;
- c) conservare, ordinare e valorizzare beni culturali espressione del territorio, anche gestendo in proprio o tramite terzi, servizi museali;
- d) collaborare con le istituzioni culturali e con gli enti pubblici e privati, con cui si ravvisasse la necessità di conseguimento degli obiettivi fissati dall'Associazione stessa, dando il proprio contributo di studio e documentazione;
- e) promuovere e partecipare all'attività e all'organizzazione di fondazioni, associazioni o di altri enti che abbiano gli stessi o analoghi scopi;



- f) organizzare conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, incontri e seminari, per incrementare gli scambi di studio e di esperienze, nei propri settori di attività;
- g) produrre materiale didattico, pubblicazioni editoriali, materiali informativi, audio, video, anche in ambito telematico e informatico, anche conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi, consentendone consultazione e riproduzione;
- h) promuovere e realizzare analisi, studi e ricerche;
- i) promuovere e finanziare premi, borse di studio e assegni;
- l) promuovere la raccolta di fondi funzionali al perseguimento dei fini statutari dell'Associazione;
- m) compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Lega del Chianti è formato da eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate.

Esso è utilizzato per il perseguimento esclusivo degli scopi previsti dal presente statuto, ossia ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Fondo di Dotazione è costituito dai conferimenti in denaro, beni materiali e immateriali utilizzabili per gli scopi di cui sopra, nonché da:

- i contributi erogati dagli Associati, dagli Aderenti o da altri soggetti pubblici e privati, espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio Maggiore, possono essere destinate ad incremento del patrimonio;
- gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente o successivamente alla costituzione dell'Associazione.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio Maggiore, le somme versate dagli Associati e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative, nonché i contributi annuali eventualmente corrisposti dai medesimi in conformità agli artt. 7 e 9 dello Statuto.

Il patrimonio è impiegato in investimenti materiali, immateriali ovvero finanziari utili per il perseguimento e raggiungimento degli scopi e delle attività di utilità sociale e di quelle connesse, fermi restando i limiti di legge.



Il patrimonio può essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione annuale non impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 6, e potrà essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di perdite di gestione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione. Per l'espletamento dei propri compiti l'Associazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Donazioni e lasciti vanno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione Lega del Chianti - APS e sono accettate dal Consiglio Maggiore che delibera sul loro impiego, in conformità con le finalità statutarie. I lasciti e le eredità testamentari sono accettati con il beneficio di inventario dal Consiglio Maggiore, in conformità con le finalità statutarie della Lega.

Il Capitano Generale attua le delibere di accettazione e provvede ai relativi adempimenti giuridici richiesti.

Art. 7 - ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Lega del Chianti dispone delle seguenti entrate:

- dalle quote annuali versate dai Legati e dalle Dame nella misura decisa dal Consiglio Maggiore;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi della "Lega del Chianti";
- da iniziative promozionali;
- dalle rendite derivanti dal suo patrimonio;
- dai contributi ad essa assicurati da fondatori, aderenti e terzi;
- dai proventi delle attività dell'Associazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuti;
- da ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da enti pubblici e privati;
- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali che dovranno essere impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Il Consiglio Maggiore potrà, comunque, rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo la "Lega del Chianti".

Art. 8 - BILANCIO DI ESERCIZIO



La Lega del Chianti, quale Ente del Terzo Settore, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Maggiore e viene approvato dall'Assemblea Generale delle Dame e dei Legati convocata in prima convocazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato, subordinatamente alla sua istituzione, presso il Registro Unico del Terzo Settore. Per le modalità di redazione del bilancio e per la tenuta delle scritture contabili si rinvia all'art. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 – LEGATI E DAME – ASSOCIATI Art. 9.1 - LEGATI E DAME

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Possono aderirvi le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'Associazione Lega del Chianti - APS non dispone limitazioni all'ammissione degli associati sia con riferimento alle condizioni economiche degli stessi sia riguardo altri tipi di discriminazioni di ogni natura.

Art. 9.2 - LEGATI E DAME

Sono ammessi a far parte della "Lega del Chianti" tutti i cittadini di ambo i sessi che, indipendentemente dalla propria nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, accettino gli articoli del presente Statuto e del Regolamento interno.

La "Lega del Chianti" è basata sulla fiducia, sulla solidarietà, lealtà e senso dell'onore dei suoi aderenti. Le attività svolte dai Legati e delle Dame a favore della Lega e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e gratuite.

I Legati e le Dame, che possono essere soltanto persone fisiche, si suddividono nelle seguenti categorie:

- Legati e Dame D'Opera;
- Legati e Dame D'Onore;
- Legati Ecclesiastici;
- Legati e Dame "Ad Honorem".

Art. 9.3 – LEGATI E DAME D'OPERA – ASSOCIATI ORDINARI

Sono coloro che, aderendo alla Lega, hanno dimora e/o esercitano una effettiva e stabile attività nella "Terra del Chianti" (v. art. 1) che porti alla valorizzazione della stessa.



La qualifica di Legato e Dama d'Opera è a vita, salvo rinuncia da parte del Legato e/o Dama.

I Legati d'Opera hanno diritto ad indossare il mantello e il tocco color rosso Chianti, fregiato a sinistra dal Gallo Nero nonché l'insegna che verrà individuata dal Regolamento.

Le Dame D'Opera hanno diritto a portare il mantello color rosso Chianti fregiato a destra dal Gallo Nero nonché l'insegna che verrà individuata dal Regolamento.

Ciascun Legato e Dama D'Opera, per esercitare il diritto di voto di cui all'art. 16.1 del presente Statuto, è iscritto ad un Piviere o Terziere del territorio del Chianti.

Sono soggetti al pagamento della quota sociale così come previsto dall'art. 9.5 del presente Statuto.

Art. 9.4 – LEGATI E DAME D'ONORE – ASSOCIATI ORDINARI

Sono coloro che, aderendo alla Lega, non esercitano una effettiva e stabile attività o non hanno dimora nella terra del Chianti. Hanno diritto ad indossare il mantello ("Robone") ed il tocco color giallo Siena, fregiato del Gallo Nero, nonché l'insegna come sopra.

Ciascun Legato o Dama d'Onore per esercitare il diritto di voto di cui all'art. 1 è iscritto ad un Piviere della Lega del Chianti.

Sono soggetti al pagamento della quota sociale, così come previsto dall'art. 9.5 del presente Statuto.

Art. 9.5 - QUOTA ASSOCIATIVA

I Legati e le Dame d'Opera e d'Onore sono tenuti al pagamento della quota associativa, nell'importo e nei tempi che il Consiglio Maggiore stabilirà ogni anno. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 9.6 - DIVIETO DI RIMBORSO QUOTE

In nessun caso i Legati e le Dame hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore dell'Associazione.

Art. 10 – LEGATI E DAME ADERENTI - ASSOCIATI ADERENTI Art. 10.1 LEGATI ECCLESIASTICI

Questa classificazione onorifica è costituita da coloro che, facendo parte dell'Ordine ecclesiastico, sono proposti motu proprio dal Capitano Generale.

Hanno diritto ad indossare la "mozzetta" di colore rosso Chianti, fregiata a sinistra dal Gallo Nero, nonché le insegne individuate dal Regolamento. Non sono soggetti al pagamento delle quote e non hanno diritto di voto.

Art. 10.2 LEGATI E DAME AD HONOREM

Questa classificazione onorifica è costituita da personalità eminenti della vita pubblica, sono proposti motu proprio dal Capitano Generale e non assumono la qualifica di associati, pertanto, non sono soggetti al pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di voto.



Hanno diritto di indossare la sola insegna che verrà individuata dal Regolamento.

Art. 10.3 DECADENZA

L'Aderente può essere dichiarato decaduto, con delibera dell'Assemblea Generale delle Dame e dei Legati, quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Lega.

Gli Aderenti, anche se decaduti, non possono rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 11 - DOVERI DEI LEGATI E DELLE DAME

Tutti i Legati e le Dame sono tenuti:

- 1) a osservare lo Statuto della Lega e ad obbedire alle disposizioni degli Organi istituzionali;
- 2) a contribuire con opere e beni, nei limiti dettati dalla loro coscienza, alla vita della Lega;
- 3) ad avere un comportamento, sia nei confronti degli altri aderenti che all'esterno, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I Legati e le Dame d'Opera ed i Legati e le Dame d'Onore sono, inoltre, tenuti a concorrere alle spese generali della Lega, nella misura che il Consiglio Maggiore stabilirà ogni anno. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 12 - CRITERI DI AMMISSIONE A LEGATO O A DAMA

La proposta di ammissione a Legato e Dama d'Opera e d'Onore deve essere presentata da almeno due Legati e/o Dame d'Opera e/o d'Onore, con annessa lettera di presentazione e curriculum vitae, secondo il formulario predisposto dal Consiglio Maggiore, completa di foto e controfirmato dal Capitano/Commissario del Terziere o Piviere che ne presenta la pratica al Capitano Generale.

Sulla domanda di ammissione a Legato e Dama d'Opera e/o d'Onore decide, a giudizio insindacabile, il Consiglio Maggiore, su proposta del Capitano Generale.

Il Consiglio Maggiore delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Maggiore nel libro degli associati, come previsto dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore. In caso di deliberazione di rigetto questa entro 60 (sessanta) giorni deve essere comunicata correlata di specifica comunicazione da parte dell'organo competente all'interessato.

Colui la cui domanda venga rigettata può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di non ammissione richiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Conservatori nella successiva convocazione.



I candidati a Legato e Dama d'Opera, a Legato e Dama d'Onore, a Legati Ecclesiastici una volta ammessi, devono fare la loro promessa ed essere investiti in un luogo sacro al termine di una Santa Messa, a sottolineare l'appartenenza della Lega del Chianti alle tradizioni culturali e religiose del nostro territorio, o, in circostanze particolarissime, in altro luogo. I Legati e le Dame d'Opera e d'Onore all'atto dell'investitura dovranno pronunciare la seguente promessa: "Prometto di dare un senso religioso alla mia vita, di mantenermi vicino alla natura, di proteggere e valorizzare la "Terra del Chianti" nel rispetto dell'uomo e del Creato, di guardarmi intorno con ottimismo e con amore e di compiere azioni che la mia coscienza giudichi come un atto di amore per il mio prossimo".

Art. 13 - DURATA E CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI LEGATO E/O DAMA

La qualifica di Legato e di Dama, di qualsiasi categoria, ha durata massima non eccedente la vita del singolo iscritto.

Tale qualifica è, inoltre, personale, non si può trasferire né per atto tra vivi, né per causa di morte e può cessare per i fatti estintivi in appresso indicati.

- Per recesso: il Legato o la Dama possono recedere dalla "Lega del Chianti" mediante comunicazione scritta da inviare al Capitano Generale. Il recesso, ai fini del pagamento delle quote sociali, ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale lo stesso è stato effettuato.

- Per mancato pagamento, per almeno un biennio, delle quote sociali: in tale caso, i Legati e le Dame decadono automaticamente dall'appartenenza alla Lega del Chianti, previa comunicazione ufficiale da parte del Capitano Generale o del Camerlengo. Potranno essere di nuovo ammessi a far parte della Lega del Chianti solo una volta sanata la morosità e a seguito di giudizio insindacabile del Consiglio Maggiore, su proposta del Capitano Generale.

- Per esclusione: quando il Legato o la Dama contravvenga gravemente agli obblighi dello Statuto o del Regolamento della "Lega del Chianti" oppure arreca danni materiali o morali all'associazione. Il Consiglio Maggiore, quando acquisisca notizia di fatti relativi a presunte violazioni ne darà informazione scritta al Legato o Dama interessato, invitandolo/a a presentare le proprie deduzioni scritte al Consiglio Maggiore nel termine di venti giorni.

In ogni momento l'incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito dal Consiglio Maggiore e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

Dal giorno del ricevimento della notizia d'incolpazione presso il Consiglio Maggiore e fino alla definizione del procedimento, non può essere deliberata alcuna estromissione del Legato o della Dama. Il Consiglio Maggiore, all'uopo convocato, valutati tutti gli atti trasmessi, sia quelli relativi alla incolpazione che le deduzioni presentate dal Legato o dalla Dama incolpato/a nel termine sopra indicato, può deliberare:



1. l'archiviazione del procedimento senza formalità per manifesta infondatezza della notizia;
2. l'esclusione, con provvedimento motivato, del Legato o della Dama dalla "Lega del Chianti" per manifesta infondatezza della notizia di incolpazione.

Il Consiglio Maggiore, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti, che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri che abbiano un eventuale interesse all'esito del procedimento.

La decisione del Consiglio Maggiore entro 60 (sessanta) giorni deve essere comunicata correlata di specifica comunicazione all'interessato, il quale può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della detta comunicazione richiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Conservatori nella successiva convocazione.

Sono fatti salvi i diritti previsti dal Codice Civile in materia.

Il Legato e la Dama che, per qualsivoglia motivo, cessi di far parte della Lega, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e non può richiedere la restituzione delle quote versate. Alla cessazione della qualifica di Legato e/o Dama lo/la stesso/a dovrà restituire tutto il materiale con il logotipo della Lega del Chianti, ricevuto al momento dell'investitura.

Art. 14 - ALBO SPECIALE

Sono iscritti in un Albo Speciale quegli enti o soggetti che desiderando, per sensibilità, aiutare l'Ente al perseguimento dei suoi scopi, pur non intendendo assumere obblighi fissi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono con personali elargizioni alle finalità dell'Ente.

Il Capitano Generale può indire annualmente una riunione degli iscritti all'Albo Speciale per informarli sui progetti futuri dell'Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per le attività da svolgere.

Art. 15 - ORGANI DELLA LEGA

- a) Assemblea Generale dei Legati e Dame;
- b) Capitano Generale;
- c) Consiglio Maggiore;
- d) Collegio dei Conservatori;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

È previsto il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio di particolari adempimenti istituzionali, purché debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Capitano Generale e ratificate dal Consiglio Maggiore.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI LEGATI E DAME

Art. 16.1 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI LEGATI E DELLE DAME



L'Assemblea dei Legati e Dame è Generale e Straordinaria: regolarmente costituita, rappresenta l'universalità della Lega e le sue disposizioni, prese in conformità con lo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Legati e per tutte le Dame. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Legati e le Dame d'Opera e d'Onore in pari con le quote sociali. Ogni Legato e Dama d'Opera e d'Onore che ha diritto ad un unico voto. Ogni Legato o Dama potrà essere portatore di deleghe di altri Legati e Dame per un numero massimo di tre, fatta eccezione per i Capitani e Commissari di Pivieri non italiani, che potranno essere portatori di un massimo di cinque deleghe.

Art. 16.2 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale dei Legati e delle Dame viene convocata in Italia dal Capitano Generale (o, in caso di morte, impedimento grave o dimissioni di questi, dal Luogotenente Generale, entro sei mesi) almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno un decimo dei Legati e delle Dame in pari con le quote sociali.

L'avviso, che deve contenere, oltre al luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, i punti all'ordine del giorno, deve essere spedito ai Legati ed alle Dame mediante comunicazione scritta da inviarsi per posta e/o mezzo equipollente all'indirizzo risultante dal libro degli associati e affisso all'Albo Sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Sino a quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, gruppi di almeno quindici Legati e Dame aventi diritto al voto possono chiedere al Capitano Generale di portare all'ordine del giorno dell'Assemblea determinati argomenti e proposte. La richiesta, compilata per iscritto e firmata da tutti i Legati e le Dame richiedenti, deve essere fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente alla sede legale della Lega del Chianti. Il Capitano Generale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a tutti i Legati e le Dame mediante affissione all'Albo Sociale o mediante comunicazione scritta da inviarsi per posta e/o mezzo equipollente.

Art. 16.3 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Legati e delle Dame è presieduta dal Capitano Generale o, in sua assenza, dal Luogotenente Generale; il Segretario viene da questi nominato, ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Legati e delle Dame saranno valide se prese a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Art. 16.4 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Assemblea Generale dei Legati e delle Dame:

a) nomina, il Capitano Generale;



- b) nomina il Consiglio Maggiore;
- c) nomina il Collegio dei Revisori;
- d) approva annualmente il bilancio preventivo di ogni anno ed il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno, nonché la proposta di destinazione degli avanzi di gestione e la copertura delle perdite.
- e) delibera sulla decadenza degli associati, in conformità a quanto previsto all'art. 10.3.

Art. 16.5 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Straordinaria dei Legati e delle Dame viene convocata in Italia dal Capitano Generale (o, in caso di morte, impedimento grave o dimissioni di questi, dal Luogotenente Generale, entro sei mesi) ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno 1/10 (un decimo) dei Legati e delle Dame in pari con le quote sociali e di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Collegio dei Conservatori, per deliberare sulla eventuale deposizione del Capitano Generale.

L'avviso, che deve contenere, oltre al luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, i punti all'ordine del giorno, deve essere spedito ai Legati ed alle Dame mediante comunicazione scritta da inviarsi per posta e/o mezzo equipollente all'indirizzo risultante dal libro degli associati e affisso all'Albo Sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 16.6 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Straordinaria dei Legati e delle Dame è presieduta dal Capitano Generale, o in sua assenza dal Luogotenente Generale; il Segretario viene da questi nominato. Nell'ipotesi di convocazione per deliberare sulla deposizione del Capitano Generale, l'Assemblea Straordinaria sarà presieduta dal membro più anziano del Collegio dei Conservatori.

Art. 16.7 - QUORUM

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria, in prima convocazione, la presenza personale di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sempre in pari con le quote sociali.

Qualora in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum di presenti stabilito dal comma precedente, le deliberazioni potranno essere validamente prese in seconda convocazione, a distanza di almeno una settimana, e non oltre sei mesi, dal giorno fissato per la prima con la presenza personale, o per delega, di qualsiasi numero di intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui si debba deliberare in merito alle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto o sullo scioglimento della "Lega del Chianti" sarà necessario il voto favorevole e personale (non per delega) dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



La data e l'ora della seconda convocazione verranno fissate e comunicate all'atto della fissazione e comunicazione della data e dell'ora della prima.

Art. 16.8 - COMPETENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria dei Legati e delle Dame delibera su:

- a) deposizione del Capitano Generale;
- b) modifiche statutarie;
- c) scioglimento della Lega.

Art. 16.9 – MODALITÀ DI VOTAZIONE

Le votazioni nell'ambito della Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, seguendo le volontà dei presenti aventi diritto di voto.

Fatta eccezione per gli argomenti che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea, i soci possono esprimere il proprio voto mediante consultazione scritta o espressione del consenso data per iscritto. Il testo della decisione da adottare ed il termine entro il quale tale decisione dovrà pervenire presso la sede dovranno essere comunicati a tutti gli associati.

Il termine entro il quale tale decisione dovrà pervenire presso la sede non potrà comunque essere inferiore ad 8 (otto) giorni dal momento della spedizione della suddetta comunicazione. Le decisioni potranno essere comunicate con qualsiasi mezzo, purché dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza la provenienza, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. Le decisioni degli associati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle assemblee.

Art. 17 – IL CAPITANO GENERALE Art. 17.1 - ELEZIONE

Il Capitano Generale deve essere eletto dall'Assemblea Generale con preferenza per i candidati appartenenti al rango dei Legati e Dame d'Opera su quelli appartenenti alla categoria dei Legati e Dame d'Onore.

Art. 17.2 - REQUISITI

Possono candidarsi alla carica di Capitano Generale i Legati o le Dame d'Opera, che siano stati presentati da almeno dieci Legati o Dame d'Opera e d'Onore. Nell'ipotesi in cui, tra gli aspiranti alla suddetta carica, non vi sia alcun Legato o Dama d'Opera, il Capitano Generale può essere eletto anche tra i candidati appartenenti alla categoria dei Legati e delle Dame d'Onore.

Art. 17.3 - DURATA

Il mandato del Capitano Generale ha durata quinquennale, se questi viene eletto tra le fila dei Legati o Dame d'Opera.



Nel caso in cui, invece, il Capitano Generale venga eletto tra i candidati appartenenti al rango dei Legati o Dame d'Onore, il suo mandato avrà durata biennale e, nello svolgimento del proprio incarico, avrà il precipuo compito di individuare, anche prima del biennio di durata della propria carica, uno o più soggetti meritevoli, provenienti dalla categoria dei Legati o Dame d'Opera, da proporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 17.4 - RIELEGIBILITA'

Il Capitano Generale è sempre rieleggibile, sia che provenga dalle fila dei Legati o Dame d'Opera, sia che appartenga alla categoria dei Legati o Dame d'Onore.

Questi ultimi sono rieleggibili per due mandati, salvo deroga del Consiglio Maggiore per un ulteriore mandato.

Art. 17.5 - POTERI

Il Capitano Generale, che deve garantire la conoscenza del territorio del Chianti e la propria presenza continuativa nella terra del Chianti, rappresenta la "Lega del Chianti".

Il Capitano Generale:

- a) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) i poteri di straordinaria amministrazione potranno essere esercitati solo previo parere consultivo del Consiglio Maggiore;
- c) potrà delegare parte dei propri poteri ad un comitato ristretto nell'ambito dei componenti del Consiglio Maggiore;
- d) potrà attribuire specifici ruoli e/o specifiche funzioni ai componenti del Consiglio Maggiore, determinandone all'atto della nomina le relative mansioni;
- e) nell'alveo della tradizione storica della "Lega del Chianti", il Capitano Generale potrà altresì proporre motu proprio un Luogotenente Generale tra i componenti eletti nel Consiglio Maggiore, cui potrà delegare temporaneamente parte o tutti i propri poteri;
- f) propone al Consiglio Maggiore le candidature per l'ammissione a Legati e Dame d'Opera, Legati e Dame d'Onore;
- g) propone motu proprio i Legati Ecclesiastici e i Legati e Dame "Ad Honorem" (della categoria onorifica di cui agli artt. 10.1 e 10.2). Di tali nomine egli deve dare comunicazione al Consiglio Maggiore;
- h) il Capitano Generale propone, motu proprio, le onorificenze della "Lega del Chianti" a personaggi particolarmente illustri e meritevoli che abbiano valorizzato la "Lega del Chianti" e i suoi principi.

I Terzieri ed i Pivieri potranno indicare, tramite i loro Capitani e Commissari, personalità da proporre per l'Onorificenza, al Capitano Generale.



i) propone di conferire motu proprio la nomina di Capitano e Commissario determinandone la durata, dopo aver valutato la terna dei Legati/Dame proposta dal Capitano uscente e approvata dall'assemblea del suo Terziere/Piviere.

Art. 17.6 CAPITANO GENERALE EMERITO

Ciascun ex Capitano Generale assume la qualificazione onorifica di "Capitano Generale Emerito" e diventa automaticamente membro del Collegio dei Conservatori (art. 19 del presente Statuto).

Art. 18 - IL CONSIGLIO MAGGIORE Art. 18.1 - COMPOSIZIONE

E' composto dal Capitano Generale e da sei Legati o Dame D'Opera e da quattro Legati o Dame d'Onore eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 18.2 - CANDIDATURA

I candidati dovranno essere presentati da almeno 10 (dieci) Legati o Dame, salvo i Consiglieri Maggiori uscenti ricandidabili. Ha funzioni di custodire le tradizioni della "Lega del Chianti".

Art. 18.3 - COMPETENZE

Il Consiglio Maggiore:

- a) delibera sulla nomina dei Legati e delle Dame d'Opera e d'Onore su proposta del Capitano Generale;
- b) delibera sugli argomenti propostigli dal Capitano Generale di cui costituisce il massimo organo consultivo;
- c) delibera in merito agli indirizzi operativi della Lega;
- d) predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, nonché formula la proposta di destinazione degli avanzi di gestione e la copertura delle perdite;
- e) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Lega ed altri enti;
- f) nomina il Segretario verbalizzante anche al di fuori dei suoi membri;
- g) delibera gli eventuali regolamenti attuativi e di comportamento dei membri della Lega;
- h) delibera, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, l'ammissione di altri enti pubblici o privati come Aderenti, valutandone le motivazioni nonché la loro esclusione;
- i) determina il trattamento giuridico ed economico del personale;
- j) delibera l'accettazione dei contributi delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- k) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio secondo le disposizioni impartite;
- l) delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea dei Legati e Dame, comprese le proposte di scioglimento e di devoluzione del patrimonio con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;



m) delibera sulla costituzione e partecipazione a enti, società e altri organismi previsti dal presente Statuto;

n) delibera ogni anno la misura del concorso da parte dei Legati e Dame d'Onore e d'Opera, per fasce d'età, alle spese generali della "Lega del Chianti" (v. art. 8.4 del presente Statuto);

o) dispone, con proprio provvedimento motivato, l'esclusione del Legato o della Dama che dimostri di non avere osservato anche uno solo dei loro doveri statutari, fatto salvo le facoltà di cui al codice civile;

p) presta parere consultivo al Capitano Generale per l'esercizio dei poteri di straordinaria amministrazione al medesimo, attribuiti dal presente Statuto.

Art. 18.4 - RIUNIONI

Il Consiglio Maggiore si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Capitano Generale ne ravvisi l'opportunità.

Art. 18.5 - DURATA

I Consiglieri Maggiori durano in carica quattro anni e sono eleggibili per un massimo di due volte. I Consiglieri Maggiori uscenti possono essere ulteriormente rieletti, solo previa dispensa del Capitano Generale, con il voto favorevole del Consiglio Maggiore. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un Consigliere Maggiore il suo successore è cooptato dal Capitano Generale tra i non eletti, rispettando l'ordine dei risultati delle elezioni e ciò sia per i Legati e le Dame d'Opera che d'Onore. Qualora non vi fossero candidati non eletti è ammessa, per una sola volta, la cooptazione di un Legato o Dama non candidati, della stessa categoria del Consigliere da sostituire. Se vengono a mancare tre o più Consiglieri Maggiori si procede alla elezione di tutto il Consiglio Maggiore.

Art. 18.6 - DIMISSIONI

In caso di impossibilità ad adempiere al proprio mandato, il Consigliere Maggiore deve dimettersi.

Art. 18.7 - DECADENZA

Il Consigliere Maggiore decadrà dalla carica ove non partecipi per più di tre volte, senza idonea giustificazione, alle riunioni di Consiglio; in tal caso non potrà far parte del Collegio dei Conservatori.

Art. 18.8 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Maggiore dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Maggiore è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diversa indicazione statutaria. In caso di parità, la scelta sarà demandata alla volontà del Capitano Generale.

Art. 19 - COLLEGIO DEI CONSERVATORI

Il Collegio dei Conservatori è costituito, in quanto già eletti, dai Capitani Generali Emeriti e dai già Consiglieri Maggiori non rieletti.



Essi durano in carica a vita.

Il Collegio esprime parere consultivo e di legittimità su ogni modifica allo Statuto, di cui è vigile, custode ed interprete insieme al Capitano Generale in carica, nonché sulle altre competenze e materia al medesimo attribuite dal presente Statuto. Il ruolo di Presidente del Collegio dei Conservatori viene scelto tra i Capitani Generali Emeriti più anziani o gli ex Consiglieri Maggiori più anziani. Nel caso in cui un Conservatore venga eletto a Capitano Generale e/o Consigliere Maggiore e/o Capitano e/o Commissario di Terziere e di Piviere perde la qualifica di Conservatore.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente e due Supplenti.

Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Legati e Dame e dura in carica 4 (quattro) anni.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Maggiore.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Maggiore;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in maniera continuativa;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Legati e delle Dame, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Maggiore;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Maggiore, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Conservatori, tenuto a cura dello stesso organo.
- libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le seguenti modalità:

- previa richiesta scritta da inviarsi almeno sessanta giorni prima al Consiglio Maggiore;
- consultazione personale del Legato o della Dama presso la sede dell'Associazione, senza la possibilità di asporto dei libri.

ART. 22 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari che svolgono la propria attività in modo continuativo devono essere iscritti in un apposito registro.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previsti dall'art. 17 del Cts (inferiori a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili) alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Maggiore. Sono vietati in ogni modo i rimborsi di tipo forfettario.

ART. 23 - LAVORATORI

Fermo restando il limite previsto dall'art. 36 del Cts, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 24 - ESERCIZIO

L'esercizio della Lega decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 25 - ESTINZIONE DELLA LEGA Art. 25.1 - DELIBERA

La Lega si estingue, con deliberazione della Assemblea Straordinaria dei Legati e delle Dame a) per impossibilità di conseguire lo scopo associativo, b) per volontà degli associati.

Art. 25.2 - NOMINA LIQUIDATORI

L'Assemblea Straordinaria dei Legati e delle Dame, che delibera lo scioglimento della "Lega del Chianti", nomina uno o più liquidatori.

Art. 25.3 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di Estinzione della Lega, l'Assemblea delle Dame e dei Legati nomina uno o più liquidatori e fissa le modalità della liquidazione, fermo restando l'obbligo di destinare quanto residua, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, o in favore di altri Enti del Terzo Settore, con finalità analoghe a quelle della Lega, oppure in favore di altre Onlus, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 26 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile, le norme di legge vigenti con particolare riferimento al D.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche."

Il presidente propone, inoltre, di attribuire a sé medesimo i poteri necessari allo svolgimento delle relative pratiche e adempimenti presso i competenti Uffici.